

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 2211

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PEPE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 1995

---

Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge  
21 marzo 1990, n. 53, in materia di designazione degli  
scrutatori nei seggi elettorali

---

ONOREVOLI SENATORI. - La designazione degli scrutatori di seggio elettorale e, più in generale, i criteri che sono alla base della costituzione dei seggi sono oggetto di un ampio dibattito che vede impegnati anche molti Consigli comunali.

Gli studenti e i disoccupati guardano con sempre maggiore interesse anche a fonti di guadagno limitate quali sono quelle derivanti dall'espletamento di mansioni nei seggi elettorali.

Si dibatte sull'opportunità di mantenere o cancellare l'articolo 2 della legge 21 marzo 1990, n. 53, che detta le modalità di nomina del segretario del seggio e si ipotizza addirittura di fissare dei criteri per le nomine dei presidenti.

Nel ritenere che il problema dei presidenti vada affrontato nel senso di assicurare che ognuno di loro possa offrire il massimo possibile di garanzie sull'interpretazione della volontà dell'elettore e nel ritenere, altresì, che nella scelta del segretario il presidente si ponga egli stesso il problema etico di tener conto dei bisogni oggettivi, è utile soffermarsi su alcune considerazioni per quanto riguarda la nomina degli scrutatori che già avviene per sorteggio con le modalità stabilite dall'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dall'articolo 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

Tale meccanismo prevede il sorteggio da apposito albo permanente che si aggiorna annualmente in maniera parziale secondo i criteri stabiliti nell'articolo 5 della suddetta legge, inserendo pochi nomi nuovi in sostituzione di coloro che perdono i requisiti o che chiedono di essere cancellati per gravi, giustificati e comprovati motivi; questa espressione contenuta nel suddetto articolo dimostra che lo spirito primario della legge è quello di garantire la formazione dei

seggi, richiedendo una giustificazione in caso di rinuncia; la situazione reale, invece, almeno nei luoghi dove giunge la mia conoscenza diretta, è capovolta in quanto molti giovani o disoccupati vorrebbero entrare in tale albo e, possibilmente, avere precedenza nel sorteggio.

Attualmente questi cittadini hanno la sola speranza di poter ottenere un «posto in un seggio» all'ultimo momento, in sostituzione di qualche scrutatore che non si presenti, sottoponendosi ad una penosa processione da un seggio all'altro finché tutti non siano costituiti.

Per affrontare e risolvere queste difficoltà viene presentato il presente disegno di legge che si propone di fissare criteri più rispondenti alle esigenze dei cittadini, fermo restando che ove non vi siano le situazioni cui si accennava prima devono rimanere garantite le modalità di costituzione dei seggi per il regolare svolgimento delle consultazioni popolari.

Si propone quindi di unificare gli albi attualmente previsti negli articoli 1 e 5-bis della legge 8 marzo 1989, n. 95, e di suddividere l'albo così ottenuto in due elenchi che comprendano uno le persone prive di occupazione e l'altro coloro che hanno già un reddito; il sorteggio dovrà avvenire preliminarmente tra gli iscritti nel primo elenco e solo quando questo risulti esaurito si potrà attingere dal secondo; inoltre, si prevede il sorteggio di scrutatori oltre il numero necessario per sopperire a tutte le eventuali definizioni. Per evitare, poi, situazioni anomale, ai sorteggiati dal primo elenco, in luogo della procedura attualmente prevista deve essere richiesta una dichiarazione comprovante il permanere delle condizioni che abbiano determinato il proprio inserimento nell'elenco medesimo.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Gli albi previsti negli articoli 1 e 5-*bis* della legge 8 marzo 1989, n. 95, sono fusi in unico albo i cui iscritti sono suddivisi in due elenchi, di cui l'uno (elenco A) comprendente cittadini disoccupati, l'altro (elenco B) comprendente cittadini percettori di reddito.

2. Per la suddivisione degli iscritti nei due elenchi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i sindaci invitano gli iscritti agli attuali albi a comunicare il loro eventuale *status* di disoccupato; per le nuove iscrizioni a domanda, i richiedenti devono espressamente indicare la propria situazione occupazionale.

### Art. 2.

1. Il sorteggio di cui all'articolo 6, comma 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, viene effettuato dall'elenco A dell'albo fino ad esaurimento degli iscritti; i nominativi eventualmente mancanti vengono successivamente sorteggiati dall'elenco B;

2. Con le stesse modalità e nella medesima adunanza viene sorteggiato un ugual numero di nominativi destinati a sostituire, secondo l'ordine di sorteggio, eventuali impediti o rinunciatari.

3. Per i nominativi sorteggiati dall'elenco A, il procedimento previsto all'articolo 6, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 95, viene così modificato: il sindaco o il commissario notifica, a tutti i sorteggiati dall'elenco A dell'albo, l'avvenuta nomina o estrazione di riserva, specificando in quest'ultimo caso il numero d'ordine attribuito dal sorteggio, invitando, a pena di decadenza dalla nomina o ordine di estrazione, gli interessati a produrre, entro tre

giorni dalla notifica, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in esenzione da qualsiasi diritto o imposta, dalla quale risulti la sussistenza dei motivi che hanno determinato l'iscrizione nell'elenco A dell'albo. La mancata sottoscrizione di tale documento comporta l'automatica decadenza dalla nomina o dall'ordine di sorteggio; coloro che, avendo trovato occupazione nei sei mesi antecedenti il sorteggio, lo evidenziano nella suddetta dichiarazione, saranno posti in coda all'elenco dei sorteggiati.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.